



# **REGIONE MOLISE**

## **Allegato A**

### **Riferimenti normativi e livelli essenziali di prestazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

Versione 3.05

## **INDICE**

<b>1 - Premessa</b>	<b>pag.3</b>
<b>2 - Caratteristiche generali dell'offerta formativa regionale</b>	<b>pag.5</b>
2.1 - L'offerta formativa regionale	pag.7
2.2 - Certificazione dei percorsi	pag.8
2.3 - La governance del sistema di IeFP	pag.9
<b>3 - Quadro di contesto normativo</b>	<b>pag.11</b>
3.1 - Quadro Europeo	pag.12
3.2 - Quadro Nazionale	pag.12
3.3 - Quadro Regionale	pag.13
3.4 - La specificità dei percorsi di IeFP	pag.15
3.5 - Livelli essenziali di prestazioni	pag.20
3.6 - Attestazioni e certificazioni	pag.21
<b>4 - Riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi</b>	<b>pag.22</b>
4.1 - Finalità ed ambito di applicazione	pag.23
4.2 - Caratteristiche e condizioni minime del passaggio	pag.23
4.3 - Certificazione degli apprendimenti e riconoscimento crediti	pag.24
4.4 - Standard minimi di processo	pag.26
4.5 - Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima	pag.28
4.6 - Supporto monitoraggio e controllo	pag.29

## 1. Premessa

---

Con la legge delega n. 53/03, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo sono stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età. L'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere. Tali assunti sono ad oggi ripresi anche nella strategia Europea 2020, che fonda l'investimento in politiche educative come elementi pregnanti per innalzare le conoscenze e le competenze di tutti, al fine di garantire la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di un'economia sempre più basata sulla conoscenza.

In particolare la Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico evidenzia come "L'istruzione e la formazione professionale" (IeFP) possono motivare all'apprendimento, dare agli studenti maggiore flessibilità, mettere in atto una pedagogia più appropriata e rispondere meglio alle aspirazioni dei giovani sottolineando come l'abbandono scolastico rappresenti una perdita di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l'economia. La recente Comunicazione della Commissione Europea "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" considera la IeFP come il "motore per l'innovazione e la crescita". Al fine di contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile e gli intollerabili tassi di abbandoni scolastici precoci.

La Commissione raccomanda in particolare:

- *una istruzione e formazione professionale di alta qualità iniziale che permetta agli studenti di acquisire competenze professionali specifiche in combinazione con competenze chiave, che possano essere riconosciute dagli studenti, dai genitori e dalla società in generale come un'opzione attraente e dello stesso valore dei precorsi di istruzione generale;*
- *l'apprendimento basato sul lavoro dovrebbe essere incluso in tutti i corsi di istruzione e formazione professionale iniziale, assicurando che i giovani abbiano le conoscenze, le abilità e le competenze di cui hanno bisogno per avere successo nel momento dell'ingresso nel mercato del lavoro. Le aziende dovrebbero essere impegnate come fornitori di formazione, insieme alle scuole di istruzione e formazione professionale o altri istituti di istruzione/formazione.*

Le linee tracciate dall'Unione Europea sono state recepite dal nostro legislatore in materia di IeFP, a partire dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, che ha recepito queste indicazioni nell'attuazione della legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo. Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative. Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, nel capo terzo, sono definiti i livelli essenziali di prestazione (Lep) che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva, in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio sul territorio.

La presente linea-guida ha lo scopo di essere strumento operativo a disposizione degli Istituti Professionali Statali ed Agenzie Formative, titolari di percorsi di IeFP che dovranno affrontare le prove di valutazione, in itinere e finali, degli studenti, attraverso la declinazione e gestione di standard minimi che identificano i livelli essenziali delle prestazioni regionali (Lep).

Tali dettami sono stati rafforzati dall'accordo in conferenza Unificata Stato Regioni, del 20 Febbraio 2014, sui percorsi di IeFP in cui sono stati definiti gli elementi minimi comuni, che costituiscono condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi nazionali e regionali dei percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale (art. 17, D.lgs. 226/2005).

## **2- Caratteristiche dell'offerta formativa regionale nei percorsi di IeFP**

Nelle sue linee essenziali l'offerta regionale di IeFP della Regione Molise, recepisce i dettami dell'Unione Europea, prevede l'attivazione di interventi di orientamento, la promozione di azioni formative di contrasto al fenomeno della dispersione, l'istituzione di moduli formativi aggiuntivi e laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti; tali attività sono funzionali anche al passaggio tra sistemi formativi e per l'adozione di specifiche azioni e modalità pedagogiche flessibili, finalizzate a facilitare l'apprendimento degli allievi e a promuovere l'inclusione sociale.<sup>1</sup>

L'offerta formativa regionale di IeFP prevede percorsi di durata triennale e quadriennale,<sup>2</sup> finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 226/2005.

Gli esami di qualifica, triennali riferiti ai percorsi di IeFP che si svolgeranno sia nel sistema della Formazione Professionale regionale sia negli Istituti Professionali di Stato (IPS) in regime di sussidiarietà a partire dal prossimo mese di giugno 2014, superano la fase sperimentale delle procedure regionali sulla filiera IeFP e chiudono il primo triennio di messa a regime del sistema IeFP, attuando e recependo l'Accordo fatto in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

L'intero sistema di IeFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005. Nel rispetto di tali LEP, alle Regioni e alle Province autonome compete in particolare la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni. Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP a norma dell'articolo 1, comma 13 del D.Lgs. 226 /2005.

A livello macro, l'articolazione del sistema regionale risponde alla necessità di operare su due assi di intervento:

- il livello intersettoriale ed organizzativo, in cui si favorisce l'integrazione tra scuole e istituzioni formative, in una prospettiva di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi

---

<sup>1</sup> Linee di indirizzo del sistema di IeFP della Regione Molise di cui alla Delibera Giunta Regionale n.311/12

<sup>2</sup> Il percorso quadriennale sarà attivato nell'anno scolastico 2014-15

comuni secondo standard di efficacia ed efficienza, anche allo scopo di conseguire risultati significativi in termini di riduzione della dispersione scolastica;

- il livello curriculare, che vuole favorire l'integrazione, nei percorsi di educazione formale, tra sapere teorico e sapere pratico-operativo, sostenendone l'arricchimento con nuove opportunità formative, quali attività laboratoriali, tirocini e stage formativi più vicine al mondo del lavoro.

La articolazione di tali assi si esplica attraverso la capacità di proporre percorsi di istruzione e formazione professionale che si configurano come offerta formativa su tutto il territorio regionale, la cui unitarietà è garantita:

- dalla rispondenza dei percorsi per quanto previsto nell'Accordo del 29 aprile 2010 e nell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 16 dicembre 2010;
- dal conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste per l'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/07;
- dalle modalità di rilascio delle qualifiche previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 226/2005 e regolamentate dalla Regione con il presente atto;
- dal rilascio della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con riferimento alle competenze relative agli assi culturali di base e quelli professionalizzanti;
- dal confronto e dall'arricchimento reciproco tra soggetti formativi dotati di diverse competenze, esperienze didattiche, opzioni metodologiche, dotazioni organiche e strumentali, che possono essere messe in sinergia per conseguire obiettivi condivisi;
- da organici raccordi e passaggi assistiti tra i soggetti formativi, in modo tale da rendere reversibili i percorsi degli allievi, per consentire l'orientamento in itinere, al fine di evitare che scelte precoci possano condurre ad insuccessi o abbandoni.

Da ciò lo sviluppo che il sistema regionale di IeFP si è dato è quello di riferirsi ai contesti di apprendimento riconosciuti e resi omogenei per tutto il territorio nazionale dalla CU Stato Regione del 16 Dicembre 2010. Obiettivi formativi che si riassumono nelle seguenti linee didattiche:

- sviluppo delle **competenze di base** per la prevenzione della dispersione: tale linea deve prevedere azioni mirate al sostegno motivazionale, all'orientamento, al recupero delle competenze di base, compreso il ricorso a percorsi personalizzati che prevedano metodologie attive, partecipative e laboratoriali;
- sviluppo delle **competenze professionalizzanti**: tale linea deve prevedere azioni di arricchimento e approfondimento del curriculum relativo alle competenze tecniche e professionali specifiche della figura in esito al percorso, con particolare ricorso all'utilizzo di laboratori/stage, di simulazioni e metodologie che facilitino l'orientamento, la

socializzazione al lavoro, la costruzione di una immagine realistica della professionalità, al fine di realizzare scelte consapevoli nella prosecuzione del percorso di crescita personale e lavorativa;

- omogeneità e trasparenza dei “saperi” dell'IeFP nei **passaggi tra il sistema dell'istruzione scolastica ed il sistema della Formazione Professionale**. Tale linea deve prevedere interventi volti a favorire il passaggio tra i sistemi dell'istruzione e delle formazione (e viceversa) attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi.

## *2.1 – L'offerta formativa regionale*

L'Offerta Formativa Regionale di IeFP si sviluppa in:

- *percorsi formativi biennali, triennali e quadriennali*, finalizzati al conseguimento di una Qualifica e di un diploma professionale corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

- *corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato* di cui al D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 (capo III Linee Guida)<sup>3</sup>;

- *percorsi modulari e individualizzati* finalizzati al recupero delle competenze attraverso esperienze di apprendimento opportunamente calibrate finalizzati al recupero dei drop-out per il conseguimento della qualifica professionale. Tali percorsi, finalizzati a sostenere progetti mirati sui bisogni specifici dei singoli allievi da riportare in formazione, potranno prevedere una durata complessiva anche inferiore al triennio e al termine del percorso si rilascerà solo il “certificato di competenza”. Tali percorsi si sviluppano in coerenza con quanto previsto dal DM 27 dicembre 2012 per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Tali interventi si basano sui seguenti step formativi:

1. bilancio delle competenze formali, informali e non formali e progettazione del percorso formativo individuale;
2. interventi di recupero delle competenze di base e di cittadinanza;
3. inserimento in un percorso di qualifica che prevede il conseguimento del diploma di operatore o di tecnico.

---

<sup>3</sup> Tale percorso sarà accessibile dall'anno scolastico 2015-2016

I percorsi formativi sono rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni ed in possesso del titolo conclusivo del I° ciclo di istruzione e consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente.

## *2.2 Certificazione dei percorsi*

Il percorso biennale/triennale/quadriennale porta al conseguimento delle seguenti certificazioni, quali gli attestati e i diplomi di qualifica di operatore o di tecnico.

Tali certificazioni vengono rilasciate, per quanto espresso dall'accordo Stato Regioni, sulla base delle referenziazione del sistema italiano alle qualificazioni previste dal quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) e si fa riferimento ai seguenti Livelli di apprendimento:

**Livello2:** Certificazione delle competenze acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo scolastico di istruzione. Attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base e si rilascia alla fine del primo biennio, corrisponde al livello 2 del Quadro europeo delle Qualifiche (EQF). Autorità competente: MIUR/Regione.

**Livello 3:** Titolo di Qualifica professionale di operatore.

Si rilascia a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale e riporta l'indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita. Autorità competente: Regione.

**Livello 4:** Titolo di Diploma professionale di tecnico.

Si rilascia a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione di durata quadriennale e riporta l'indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita. Le competenze della quarta annualità assumono quelle in esito al terzo anno e si incentrano sugli aspetti di caratterizzazione professionale in rapporto alle competenze tecnico professionali. Autorità competente: Regione.

Tutti i percorsi biennali, triennali e quadriennali di IeFP trovano organica e univoca classificazione nel Repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, in relazione a Figure Nazionali e Profili Regionali (DGR n. 312/2012). Tale Repertorio costituisce il riferimento per le modalità di progettazione e valutazione dei percorsi formativi.

In assenza della figura professionale nel repertorio regionale dell'offerta di IeFP, il presente documento assume come riferimento per la progettazione, valutazione e certificazione dei percorsi formativi il Repertorio nazionale dell'Offerta formativa di IeFP di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 311 del 16 Maggio 2012 (



Linee di indirizzo regionali).

Tutti gli apprendimenti conseguiti all'interno dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale sono oggetto di una certificazione finale nella quale vengono riportate le competenze acquisite, utilizzando i modelli di attestazione (Titolo di qualifica professionale, Titolo di diploma professionale e attestato di competenze) di cui agli allegati 5, 6 e 7 all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2010.<sup>4</sup>

I saperi e le competenze di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, acquisite dagli allievi nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, vengono certificati utilizzando il modello previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010.

Il sistema di certificazione regionale persegue lo scopo di facilitare la tracciabilità dei percorsi formativi e la trasferibilità degli attestati e delle certificazioni e di promuoverne il riconoscimento in termini di crediti formativi. Secondo le indicazioni europee (EQF, ECVET); la certificazione favorisce la mobilità delle persone, in una dimensione territoriale (a livello regionale, nazionale ed europeo) e tra sistemi (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).

Il primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi a regime di IeFP per il rilascio del diploma di qualifica professionale, si terrà nei mesi di giugno-luglio 2014.

### *2.3 La governance del sistema di IeFP*

Obbiettivi di fondo a cui vuole tendere il Sistema di IeFP regionale è quello di strutturare la logica degli interventi come utile a:

- ✓ promuovere il raggiungimento del successo formativo, rafforzando le potenzialità e le competenze di ciascuno;
- ✓ costruire un sistema educativo che si basi sia sul dialogo sociale sia sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori istituzionali e formativi;
- ✓ valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro e cultura umanistica, scientifica e tecnologica al fine di creare un rapporto positivo tra sistema formativo e mondo del lavoro;
- ✓ sostenere l'organicità dell'offerta di istruzione e formazione sul territorio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, garantendo un'efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse;

---

<sup>4</sup> Vedi modelli allegati alla presente quali :Mod.OF.8 –OF.8.1 e Mod.OF.9

- ✓ individuare i luoghi formativi, che rappresentano i contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia culturale e professionale, coerentemente con le esigenze e le specificità territoriali;
- ✓ favorire l'utilizzo della flessibilità curricolare, organizzativa e didattica nella costruzione di percorsi coerentemente “curvati” con riferimento ai bisogni formativi del territorio;
- ✓ assicurare la stabilità del sistema formativo in collegamento con il mondo del lavoro e caratterizzato da una flessibilità che migliori l'inserimento nella realtà lavorativa tipica del territorio;
- ✓ sostenere e rafforzare l'identità peculiare del sistema di istruzione e formazione professionale in base al Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) che garantisce risultati equivalenti al termine dei percorsi.

In definitiva le Regioni per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia<sup>5</sup>, devono definire e assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in termini di standard di servizio e standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica, il presente documento di indirizzo sull'IeFP, vuole essere in linea con il sistema nazionale di IeFP e nello specifico si vuole uniformare:

- al rispetto dei LEP previsti dal DLgs 226 del 2005;
- alla cornice di riferimento costituita dal DLgs. n. 13/2013;
- agli elementi minimi comuni stabilito nell'accordo della Conferenza Stato Regioni del 20 Febbraio 2014 concernenti:
  - le procedure di valutazione e accertamento dei crediti formativi;
  - le procedure per l'ammissione all'esame finale;
  - il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze professionali”, attestate mediante il rilascio di certificazione, uniformata agli standard nazionale ed europeo.

---

<sup>5</sup> Art.17, c.1 lettere a) e b) del Capo III del DLgs n.226/2005

### 3. Quadro di contesto normativo

---

Il sistema di IeFP, sia nel complesso che nello specifico riferito agli esami di qualifica, rientra nelle competenze di Regioni e P.A. e deve corrispondere ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) definiti a livello nazionale.

L'articolazione delle competenze, comporta la necessaria armonizzazione delle previsioni territoriali in un quadro nazionale coerente, nell'ottica di garantire omogeneità alle procedure di valutazione per la certificazione delle qualifiche riferite ad un repertorio comune (Accordi Stato Regioni del 16 dicembre 2010 e del 27 luglio 2011) con spendibilità nazionale ed Europea.

Certificare le competenze significa valorizzare il capitale umano e professionale in termini di competenze, conoscenze ed abilità e realizzare la massima inclusione in termini sociali ed occupazionali, attraverso il c.d. "apprendimento permanente" vale a dire le attività intraprese dalla persona nelle varie fasi della vita.

Il quadro di sintesi è il seguente:

- la competenza certificata è spendibile a livello Regionale, Nazionale ed Europeo. I documenti di validazione ed i certificati rilasciati costituiscono atti pubblici ed hanno valore legale;
- il sistema di certificazione della Regione Molise, uniformandosi alle direttive europee, tiene conto delle competenze acquisite dalla persona in tutti i contesti scolastico-lavorativi e nei diversi contesti formali, non formali, nella prospettiva del superamento del valore legale del titolo di studio finale;
- il raccordo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze deve fondarsi sulla piena realizzazione della **dorsale unica informativa** mediante la progressiva interoperabilità delle banche dati nazionali (MIUR-MLPS-Regione) esistenti considerando l'istituzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali;
- l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità valido su tutto il territorio nazionale;
- l'individuazione, validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona. Centralità della persona e volontarietà del processo, richiedono la garanzia dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
- l'interesse delle aziende sulla certificazione delle competenze è importantissima ai fini della valutazione delle competenze maturate dai ragazzi nei percorsi formativi nel caso di assunzione

di giovani lavoratori, riconoscimento dei livelli di qualifica e delle condizioni economiche da imputare al lavoratore.

A questo quadro esplicativo si è arrivati attraverso un processo lungo e laborioso con cui è stato disegnato il sistema di IeFP tenendo conto della normativa europea, nazionale e regionale.

### **3.1 – Il quadro europeo tiene conto dei seguenti provvedimenti:**

- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE).
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente *European Qualification Framework* <sup>6</sup> (EQF).
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

Tali provvedimenti portano all'evidenziazione delle linee di intervento per la riduzione dell'abbandono scolastico, al miglioramento complessivo dell'Istruzione tecnica superiore e alla metodologia utile per la gestione dell'accREDITamento, qualità e sistema di trasferimento dei crediti formativi (ECVET). <sup>7</sup>

### **3.2- Il quadro normativo nazionale si è espresso attraverso i seguenti provvedimenti:**

- **degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;**
- **2003 - Riforma del Sistema Educativo definizione per competenze del sistema IeFP entrato a**

---

<sup>6</sup> L' EQF, composto da n. 8 livelli, è una griglia di referenziazione realizzata per collegare le diverse qualifiche/titoli rilasciati nei paesi UE e che istituisce un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ed i rispettivi livelli.

<sup>7</sup> Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 155/02 del 18/06/2009 sull'istituzione di un Sistema europeo di crediti per l'Istruzione e Formazione Professionale.

Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione = ECVET inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati comprovati dall'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Obiettivo: a) migliorare la comprensione generale dei risultati dell'apprendimento; b) migliorare la loro trasparenza; c) favorire la mobilità transnazionale e portabilità tra gli stati membri; d) favorire la portabilità e la mobilità delle qualifiche a livello nazionale fra diversi settori dell'economia e all'interno del mercato del lavoro; e) sviluppare e potenziare la cooperazione europea del settore dell'istruzione e della formazione. A seguito di questa raccomandazione la Commissione europea ha finanziato progetti applicativi sperimentali tra diversi stati membri considerando diverse figure professionali.

regime nel 2011. Legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale”.

- Conferenza unificata del 19 giugno 2003 Accordo-quadro tra il Miur, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione, dall’Anno Scolastico 2003-2004 di un offerta formativa sperimentale di Istruzione e Formazione Professionale nelle more dell’ emanazione dei Decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
- 2004 - Accordo Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 sul recepimento degli Standard Formativi Minimi relativi alle Competenze di Base.
- 2005 - D.lgs. n.226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art.2 della Legge 28 marzo 2003, n.53”.
- 2007 - Decreto Ministeriale n. 139 del 22/08/2007 che indica i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità e i relativi Assi Culturali di riferimento.
- 2010 - Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 - Linee Guida.
- 2011- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011- Messa a regime IeFP.
- 2012 - Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012 - Integrazione del repertorio delle figure professionali.
- 2013 - D.lgs.13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”
- 2014 - Accordo Stato Regioni del 20/02/14 – Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Si precisano nell’accordo le competenze regionali in materia di certificazione e qualità del sistema di IeFP e gli elementi minimi comuni per l’espletamento degli esami conclusivi di qualifica professionale.

### **3.3- A livello regionale i passaggi chiave sono:**

- Approvazione accordo Regione Molise – MIUR (USR) in merito all’offerta sussidiaria integrativa per l’anno scolastico 2011-2012 di cui alla DGR n.83 del 14 Febbraio 2011;
- Organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali di Stato (IPS) ed i percorsi IeFP per la prima attuazione delle linee guida di cui all’intesa Conferenza Unificata del 16.12.2010 di cui alla DGR n.431 del 14/06/2011;

- le Linee di indirizzo del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (D.G.R. 311/2012);
- il Repertorio regionale delle Qualifiche riferito al sistema Regionale di IeFP (D.G.R. 312/2012) in sintonia con il repertorio nazionale;
- Accordo Regione Molise MIUR /USR riferita all' offerta sussidiaria integrativa per A.S. 2012-2013 di cui alla delibera n. 531 del 08-08-2012;
- Avvisi pubblici per le attività corsuali di IeFP, per gli anni Scolastici 2012-2013 e 2013-2014, i cui effetti si avranno fino al 2017 di cui alle D.G.R. n. 352/2012 e n. 259/2013;
- Vademecum di gestione del Sistema di IeFP, in cui vi sono le piste operative delle attività didattiche riferito alle Competenze di base, Competenze trasversali, Tecnico professionali (determinazione del direttore del Servizio n.114/2013);
- Costituzione del Comitato Tecnico Regionale, per lo sviluppo della Rete territoriale, con i rappresentanti delle Province di Campobasso e Isernia, dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione e degli enti accreditati – (DDG n. 873 del 19/09/2012); l'obiettivo è dare piena attuazione alle direttive e all'integrazione dei sistemi scolastici, mantenendo un rapporto molto stretto con:
  - i soggetti attuatori
  - i soggetti istituzionali
  - Utenti finali (alunni e famiglie)

Ciò ha consentito di predisporre attività mirate per sostenere i giovani del target di riferimento e ottenere una offerta formativa regionale coerente con il territorio, in luogo di fabbisogni formativi realmente espressi.

La rete è importante ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie che a tutt'oggi, con i ridotti stanziamenti ministeriali, è insufficiente ad attivare un'offerta formativa adeguata.

### 3.4- Le specificità dei percorsi di IeFP

**Il D.lgs n.226/2005 sicuramente è stato l'atto normativo che meglio ha regolamentato l'intera materia dell'istruzione e formazione professionale.** Il punto di partenza per la riflessione sul D.lgs n. 226/2005, attuativo della L. 53 del 28 marzo 2003, si evidenzia al Capo III° "I percorsi di istruzione e formazione professionale" dell'art. 20 dove vengono individuati i seguenti elementi quali *"livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze"*:

**1.** Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze: *a)* che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19<sup>8</sup>; *b)* che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi; *c)* che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale; *d)* che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera *c)* sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; *e)* che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276<sup>9</sup>.

**2.** Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Nello specifico, con riferimento al D.lgs. n. 226/2005 si possono considerare quali livelli essenziali delle prestazioni riferiti agli esami di qualifica unicamente i punti *c)* ed *e)* del comma 1) e il comma 2 dell'art. 20.

L'ultimo intervento normativo sulla materia viene realizzato dall'introduzione del Decreto legislativo **16 gennaio 2013, n. 13** - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali

---

<sup>8</sup> Art. 19 *Livelli essenziali dei requisiti dei docenti*

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

<sup>9</sup> Il "Libretto formativo del cittadino" è il libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.", in cui:

- viene data attuazione ad una delle Deleghe previste dalla Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012 art. 4 cc. 58 e 68) e precisamente quella in materia di certificazione delle competenze;
- definisce i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) del Sistema nazionale di Certificazione che constano di: a) un processo di individuazione e validazione delle competenze relativo agli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali; b) una procedura di certificazione delle competenze, relativa agli apprendimenti acquisiti in contesti formali (obbligatoria); c) una procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali e validate (su esplicita richiesta del cittadino).

I soggetti coinvolti (enti titolari) sono le amministrazioni pubbliche, titolari della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze:

- **Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica- MIUR-** per i titoli di studio del sistema scolastico ed universitario.
- **Ministero del Lavoro-** per le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini/collegi.
- La **Regione** per le qualificazioni di loro competenza.
- Le **autorità diverse** competenti per le qualificazioni delle professioni regolamentate ad esse afferenti.

Altri soggetti (titolati) coinvolti, sono i soggetti privati (incluse CCIAA Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), autorizzati/accreditati dagli enti titolari ad erogare in tutto ovvero in parte i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze:

- il cui possesso risulti comprovato attraverso prove e riscontri;
- riferite a qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale/regionale secondo i criteri di referenziazione "EQF" ed inclusi nel Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni in quanto rispondenti a specifici requisiti;
- relative a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione di riferimento.

Il D.Lgs. n.13/2013 avvia la costituzione del **Repertorio Nazionale (Art. 8 com. 1)** dei titoli di istruzione e formazione e della qualificazioni professionali. Il Repertorio Nazionale è il quadro di riferimento unitario per la certificazione, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli e delle qualificazioni professionali, attraverso la loro correlabilità. E' costituito dai repertori dei titoli di istruzione (ordinamento nazionale), IeFP



e delle qualificazioni professionali, anche quelle del repertorio dell'apprendistato (art. 6 del D.Lgs. 167/2011), codificati a livello nazionali, regionali o di P.A. e rispondenti agli *standard minimi* tra cui:

1. identificazione dell'ente pubblico titolare;
2. identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze;
3. qualificazioni referenziate ai codici ATECO e NUP (nomenclatura delle unità professionali);
4. qualificazioni referenziate ai livelli EQF (attraverso formale inserimento nel processo nazionale di referenziazione ad EQF).

Attualmente il RN è costituito dai titoli di istruzione, dalle figure di Repertorio di IeFP e dalle 20 specializzazioni IFTS e dalle figure delle ITS. Entro i prossimi 18 mesi (art. 11 comma 1) gli Enti pubblici titolari continueranno ad operare secondo le disposizioni del proprio ordinamento, riferendosi ai singoli quadri regionali.

Si identificano 3 tipologie di **standard minimi** di servizio:

- 1) di "processo", articolato in 3 fasi e misure personalizzate di orientamento per l'utenza;
- 2) di "attestazione", elementi minimi in ogni attestazione rilasciata in esito al servizio;
- 3) di "sistema": a) - dispositivi con criteri e modalità di verifica e monitoraggio per assicurare standard minimi di erogazione; b) - per gli addetti all'erogazione, possedere requisiti professionali per gli aspetti di contenuto e di metodologia valutativa; c) - creazione di sistema informativo interoperativo (dorsale informativa unica); d) - adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni e di un quadro regolamentale unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di format e procedure standardizzate.

Altro elemento importante ed innovativo previsto dal D.lgs. 13/2013 è la istituzione del **Comitato Tecnico Nazionale (Art. 3 com. 5)**. Esso provvede alla verifica del rispetto dei LEP (standard minimi di servizio) da parte degli enti titolari attraverso l'adozione di Linee Guida:

- 1) identificazione di indicatori, criteri e soglie per il controllo, la valutazione e l'accertamento del rispetto degli standard minimi di servizio, a garanzia dell'affidabilità del sistema nazionale di certificazione
- 2) definizione di criteri per l'implementazione del Repertorio Nazionale e per il suo aggiornamento periodico almeno ogni 3 anni
- 3) progressiva realizzazione e attivazione della dorsale informativa unica, attraverso l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali.

**Il Dlgs13/2013 all'art. 2 c. 1, lettere l) ed m) lega strettamente la procedura degli esami, in generale e dunque anche quelli di IeFP, alla procedura di certificazione** (di competenze acquisite in contesti formali) e di rilascio di una qualificazione:

l) “certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’art. 6;

m) qualificazione: titolo di istruzione e formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto”

Questo, naturalmente, ha ricadute sull’intero provvedimento, laddove fa riferimento alla certificazione delle competenze acquisite in contesti formali.

**All’articolo 3 comma 1** viene definito l’oggetto della individuazione, validazione e certificazione: *“le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al successivo comma 5”*.

**All’articolo 3 comma 4** vengono elencati i principi che devono essere rispettati nel sistema di certificazione delle competenze e nello specifico: centralità della persona e volontarietà del processo che richiedono garanzia dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione; caratteristica di atto pubblico dei certificati rilasciati; autonomia degli enti pubblici titolari, rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

All’articolo 3 comma 5 la norma interviene significativamente sulla questione prevedendo la costituzione di un comitato tecnico nazionale, che, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza: “provvede alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Nell’esercizio dei propri compiti, il comitato propone l’adozione di apposite linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:

a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi”.

Per quanto riguarda gli standard minimi di attestazione, l'art. 6 specifica al comma 1:

**lettera a)** gli elementi minimi che dovranno essere presenti in tutti i certificati:

- 1) i dati anagrafici del destinatario;
- 2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato;
- 3) le competenze acquisite, indicando per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- 4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati relativi al percorso formativo e alla valutazione; ove la modalità sia non formale, ovvero informale, sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;

**lettera b)** la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'art.2, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in interoperatività con la dorsale informativa unica al comma 2 la registrazione di tali dati in conformità al formato del libretto formativo.

Da ultimo l'articolo 7 al comma 1 prevede, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, che l'ente pubblico titolare assicuri quali standard minimi di sistema:

a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto; b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni; c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa; d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati; e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali; f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione; g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica,

monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolari.

Pertanto possono essere considerati come standard minimi di sistema, con riferimento agli esami, le condizioni di cui ai punti c) e f) dell'art. 7

### **3.5- Livelli essenziali delle Prestazioni - LEP/Standard minimi**

I provvedimenti normativi richiamati fanno riferimento ai **LEP/ Standard minimi** di processo.

Essi in definitiva ribadiscono:

- la competenza regionale con riferimento al sistema di IeFP e dunque anche con riferimento agli esami;
- legano la questione degli esami al più vasto processo di certificazione, così come delineato nel d.lgs. 13/2013.

Con riferimento agli esami di qualifica e di diploma, è possibile evidenziare i seguenti LEP/standard minimi che le Regioni devono assicurare. Si fa riferimento a Lep:

#### **1) di carattere generale**

“Previo superamento di appositi esami, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale” (**d.lgs. 226/2005 art. 20, c. 1 lett.c**).

#### **2) relativi all'ammissione agli esami**

“Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.” (**d.lgs. 226/2005 art. 20, c. 2**).

#### **3) relativi alle Commissioni d'esame**

**3.1)** “che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19 (**d.lgs. 226/2005 art. 20, c. 1 lett.e**).

Quanto ai requisiti di docenti ed esperti previsti all'art. 19, essi vengono ridefiniti nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la “definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative”<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Art.2 lett. d) prevede, in relazione ai saperi ed alle competenze di cui all'art.1 comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondari superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

**3.2)** “il rispetto, per il personale addetto all’erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa” (**d.lgs. 13/2013, art. 7, c. 1 lett. c**);

**3.3)** “la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione (**d.lgs. 13/2013, art. 7, c. 1 lett. f**).

### **3.6- Documenti di attestazione/certificazione rilasciati**

Sono adottati:

**3.6.1** -“i modelli e le relative note di compilazione di attestato di qualifica professionale (allegato 5 all’accordo) e di diploma professionale (allegato 6 all’accordo), per il riconoscimento, tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell’Istruzione, delle qualifiche e dei diplomi professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati dalle Regioni e Province Autonome” (**Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, punto 5a**);

**3.6.2** - L’ente pubblico titolare - la Regione - assicura la presenza , nei documenti di validazione e nei certificati, dei seguenti elementi:

- 1) i dati anagrafici del destinatario;
- 2) i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato;
- 3) le competenze acquisite, indicando per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l’indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

**3.6.3**- i dati relativi alle modalità di apprendimento. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati relativi al percorso formativo e alla valutazione....” (**d.lgs. 13/2013, art. 6, c. 1 lett. a**).

Gli standard minimi descritti all’art. 6 sono già presenti nei modelli di attestato di qualifica e diploma di cui all’Accordo del 27.7.2011.

#### **4- Riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP**

Il presente paragrafo fa riferimento alle indicazioni metodologiche-operative e standard minimi relativi alla gestione da parte delle Istituzioni scolastiche e formative dei passaggi degli allievi, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, tra i diversi indirizzi e percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e del processo di riconoscimento dei crediti formativi validati in attuazione del c. 10, art. 1, DLgs. n. 226/2005.<sup>11</sup>

Si sottolinea come detti percorsi seguano un ordinamento diverso rispetto ai percorsi tecnici e a quello dei percorsi professionali. Non possono essere dunque iscritti alla classe V degli Istituti Professionali (IP) o degli Istituti Tecnici (IT) gli studenti che frequentano la classe IV dei percorsi di IeFP ed allo stesso modo non appare possibile l'iscrizione di uno studente del IV anno IP in una classe V ad ordinamento IT.<sup>12</sup>

Tanto premesso, nelle more degli adempimenti previsti dal Dlgs 226/2005, art.1 c.9 le iscrizioni alla classe V° IP degli studenti oggi frequentanti i corsi di IeFP risultano possibili solo dopo il conseguimento del diploma di quarto anno ed il riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema di IeFP, da effettuarsi sulla base del DM 86/2004 e della OM 87/2004.

Pertanto, estendendo l'argomentazione anche alle altre classi IeFP, si evidenzia quanto segue:

- A- Non è ammessa alcuna procedura di iscrizione che riguardi alunni provenienti dai percorsi di IeFP in classi di percorsi tecnici o professionali;
- B- Gli alunni frequentanti classi di IeFP potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o professionali esibendo all'istituto di destinazione documento di ammissione alla classe successiva (nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di qualifica (nel caso di frequenza nella terza classe) oppure il diploma di tecnico (nel caso di frequenza della classe quarta)
- C- L'istituto tecnico o professionale provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del DM 86/2004 e della OM 87/2004, nelle more degli adempimenti di cui al D.lgs 226/2005, art.1 c.9;
- D- Il riconoscimento dei crediti e l'ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico (IT) o professionale (IP), potranno essere effettuate successivamente allo

---

<sup>11</sup> Accordo della Conferenza Stato Regioni del 20 Febbraio 2014 - Le certificazioni dei crediti formativi rilasciate nell'ambito della procedura dei passaggi sono valide, relativamente alla stessa tipologia di percorso IeFP. Essi sono valide per tutte le Istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale. Per le altre tipologie, continuano ad applicarsi le specifiche previsioni regolamentari ed amministrative statali in materia.

<sup>12</sup> C.M. n. 28/2014 prot. 206 MIUR "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015.

scrutinio o agli esami di qualifica e diploma di IeFP, ossia a compimento dell'anno scolastico o prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

#### **4.1 – Finalità ed ambito di applicazione**

1. I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò si traduce nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione.
2. Al fine di garantire il successo formativo e la prevenzione dell'abbandono scolastico e formativo, il processo dei passaggi si connette strettamente alla dimensione dell'orientamento.

La reversibilità delle scelte e la possibilità del passaggio è in ogni caso assicurata e assistita. In caso di mancanza di condizioni per l'ammissione e l'inserimento nel percorso identificato o proposto le Istituzioni interessate attuano le necessarie misure di ri-orientamento o di identificazione di soluzioni alternative.

3. Le presenti indicazioni si riferiscono in particolare ai processi afferenti al secondo ciclo del sistema educativo nell'ambito del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, su tutto il territorio nazionale ed a livello interregionale:
  - a) di passaggio
    - reciproco tra i percorsi di Istruzione ad ordinamento statale e i percorsi di IeFP ad ordinamento regionale;
    - tra i percorsi di differente Figura, Indirizzo di Figura e Profilo di IeFP, effettuato anche all'interno della stessa Istituzione, sia durante l'anno scolastico formativo, sia a conclusione dello stesso, indipendentemente dal risultato della valutazione ottenuta;
  - b) rientro nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale dopo un periodo di interruzione degli studi o da percorsi ex art. 3, TU apprendistato DLgs. n. 167/2011.

#### **4.2 – Caratterizzazione e condizioni minime del passaggio**

1. Il passaggio reciproco tra percorsi di Istruzione e di IeFP o il reingresso nel sistema formale di Istruzione e formazione professionale si sostanzia in un processo articolato in più fasi e implica il rispetto di condizioni minime. Il passaggio non ha carattere di irreversibilità,

prevede la progettazione ed attuazione di modalità di accompagnamento e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

2. Il passaggio riveste un carattere personalizzato, si sviluppa necessariamente sulla base di formale domanda prodotta dal soggetto interessato, concerne i singoli e non gruppi di allievi. Anche nel caso di allievo in possesso di valutazione di fine anno valevole ai fini dell'ammissione alla nuova annualità per il percorso di provenienza, il passaggio non riveste mai un carattere automatico, ma deve tener conto della diversa configurazione degli *obiettivi* di apprendimento e dello specifico profilo del percorso in ingresso. La determinazione dell'annualità di inserimento deve scaturire anche dall'analisi delle differenze tra i due percorsi e delle effettive potenzialità di prosecuzione con successo da parte dell'allievo.
3. Costituiscono condizioni minime della gestione dei passaggi il rispetto degli “*standard minimi di processo*” e la gestione condivisa delle sue fasi fondamentali da parte delle Istituzioni interessate.
4. La verifica delle condizioni di ammissibilità a nuovo percorso è realizzata e deliberata dall'Istituzione ricevente:
  - a) in rapporto:
    - all'interesse prevalente dell'allievo e alla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive del suo successo formativo;
    - a criteri preventivamente definiti nell'ambito dei documenti di programmazione generale dell'offerta dell'Istituzione, relativi anche all'individuazione del gruppo di allievi in cui effettuare l'inserimento;
  - b) nel rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe e di allievi di cui alle regolamentazioni statale e regionale di riferimento.

La mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e formalizzata, anche ai fini del monitoraggio e del controllo.

#### **4.3 – Certificazione degli apprendimenti e riconoscimento dei crediti formativi**

1. Per credito formativo si intende il valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti dalla persona, certificati e/o validati, riconoscibili ai fini dell'inserimento in percorsi del sistema di Istruzione e formazione attraverso la loro personalizzazione.
2. Sono riconoscibili crediti formativi unicamente:
  - a) relativi ad apprendimenti declinati in termini di competenze, conoscenze ed abilità di cui all'obbligo di istruzione ex DM 139/2007 ed agli ordinamenti statali e regionali dei percorsi di secondo ciclo, o comunque ad essi riconducibili attraverso un processo di individuazione;
  - b) attestati, ossia certificati o validati



- nelle modalità previste dalle specifiche regolamentazioni dei sistemi statale o regionali di riferimento, nel rispetto degli standard minimi di cui al DLgs. n. 13/2013;
  - sulla base di procedure di accertamento e valutazione trasparenti e documentate, anche ai fini di eventuale controllo.
3. Per attribuzione di valore si intende l'individuazione quali-quantitativa degli elementi formativi corrispondenti agli apprendimenti riconosciuti, riferita al percorso in ingresso e concernente:
- annualità e periodo di inserimento;
  - segmenti di percorso, ambiti o aree di insegnamento/apprendimento, unità didattiche o formative, modalità formative e relative durate orarie.

L'attribuzione di valore è definita in modo condiviso dalle Istituzioni interessate nel caso di passaggio tra percorsi di diverso ordinamento, indirizzo, Figura e Profilo; dall'Istituzione ricevente nel caso di reingresso nel sistema formale.

4. La certificazione delle competenze, conoscenze e abilità riconoscibili in termini di credito formativo è attuata dall'Istituzione di provenienza attraverso la compilazione ed il rilascio dell'Attestato di competenze di cui all'allegato Mod.OF9 al presente documento. Tale certificazione è comprensiva anche degli apprendimenti acquisiti dall'allievo nell'ambito di esercitazioni pratiche, esperienze realizzate in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sportive, sociali, produttive, professionali e dei servizi, tirocini, stage e percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al DLgs. n. 77/2005, percorsi in apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011. Nel caso in cui tali apprendimenti siano già documentati da specifiche certificazioni o attestazioni, l'Attestato le ricomprende. L'Attestato assume valore ai fini del processo e come tale non va repertoriato dall'Amministrazione, ma allegato e conservato agli atti a cura delle Istituzioni interessate.
5. Il riconoscimento dei crediti nel caso di reingresso nel sistema formale e la validazione di apprendimenti acquisiti dall'allievo in contesti non formali e informali, documentati anche nella forma dell'autocertificazione:
- a) si riferiscono esclusivamente a competenze, conoscenze e abilità riconducibili, tramite individuazione, agli obiettivi di apprendimento dell'ordinamento di riferimento;
  - b) sono attuati
    - dalla Commissione di cui al successivo paragrafo 4.4, punto 1.2., con l'eventuale apporto di docenti formatori o esperti aggregati;
    - sulla base di accertamento documentale e, laddove ciò si dimostri insufficiente, con prove di accertamento coerenti con le specifiche dimensioni di competenza, abilità e conoscenza degli obiettivi di apprendimento oggetto del nuovo percorso.
6. Ai fini delle operazioni di attribuzione del valore formativo agli apprendimenti acquisiti, oltre ai Certificati ed agli Attestati, l'Istituzione di provenienza trasmette all'Istituzione in ingresso anche il Piano di studi personalizzato e altra documentazione utile ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

7. I crediti formativi riconosciuti sono formalizzati attraverso il rilascio dell'Attestato di cui all'allegato A.2. al presente documento.

#### **4.4 – Standard minimo di processo**

1. Il processo relativo al passaggio tra percorsi, indirizzi, Figure e Profili è gestito dalle Istituzioni interessate nell'ambito della propria autonomia, in modo condiviso e nel rispetto degli elementi e degli standard minimi procedurali di seguito specificati. Le modalità della collaborazione sono autonomamente individuate dalle Istituzioni, anche in rapporto alle diverse condizioni logistiche ed organizzative.

##### **1.1. fasi e attività minime**

- a) acquisizione della volontà formalizzata dell'allievo o - in caso di minore età - della famiglia interessata;
- b) valutazione ex ante (attitudini/interessi/progetto di vita e professionale dell'allievo; apprendimenti acquisiti; condizioni oggettive e soggettive di raggiungimento del successo formativo-professionale) ed eventuale ri-orientamento;
- c) rilascio dell'Attestato di competenze;
- d) ponderazione delle equivalenze e delle differenze tra gli *obiettivi* di apprendimento del percorso in uscita e del percorso in ingresso;
- e) riconoscimento in ingresso degli apprendimenti in termini di credito formativo e rilascio del relativo Attestato;
- f) individuazione di eventuali carenze, definizione e attivazione di misure di accompagnamento e presa in carico per il raggiungimento del successo e degli obiettivi di apprendimento;
- g) valutazione in itinere ed ex post del processo di inserimento.

Le determinazioni relative alle attività d), e), f) e g) sono necessariamente assunte in modo condiviso da entrambe le istituzioni.

##### **1.2. Commissione, figure e funzioni**

###### **1.2.1. *Costituzione e requisiti minimi della Commissione***

La Commissione è unica e costituita come collegio perfetto dalle due Istituzioni; essa garantisce le seguenti distinte funzioni:

- responsabilità del processo, a presidio di tutte le fasi, del controllo delle condizioni e del rispetto degli standard minimi procedurali;
- gestione dei processi di identificazione, validazione e riconoscimento dei crediti.

Fermo restando la presenza di almeno un membro dell'Istituzione di provenienza e nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari statali e regionali di riferimento, la

composizione e le modalità di svolgimento dei lavori, ivi compresa la possibilità di lavorare a distanza, sono stabilite dalla Commissione stessa. La Commissione può essere inoltre integrata con ulteriori risorse ritenute utili alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo.

#### *1.2.2. Tutoraggio*

Ai fini della gestione del passaggio tra percorsi, indirizzi, Figure e Profili, entrambe le Istituzioni garantiscono la funzione di tutoraggio, relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato. Le risorse che rivestono la funzione di tutoraggio possono far parte della Commissione.

Nel caso di reingresso nel sistema formale, la funzione tutoriale è in capo all'Istituzione ricevente.

#### *1.2.3. Tempi e responsabilità*

In rapporto al diritto dell'allievo ed al carattere personalizzato del passaggio, le procedure possono essere attivate e la Commissione può essere costituita nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il 15 di marzo, data oltre la quale si considera concluso l'anno scolastico formativo.

Dopo il 15 di marzo l'allievo che intende operare un passaggio prosegue nel percorso in cui è iscritto fino al termine dell'annualità, fruendo di misure di allineamento o propedeutiche all'inserimento nel nuovo percorso, progettate, predisposte e congiuntamente gestite dalle Istituzioni interessate.

Nel caso di passaggio richiesto a conclusione dell'anno scolastico formativo o di reinserimento nel sistema formale di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, l'Istituzione di provenienza costituisce comunque riferimento per le attività e gli adempimenti di cui al presente paragrafo.

2. L'inserimento dell'allievo nel nuovo percorso non può avvenire prima dell'espletamento delle azioni e dell'assunzione delle determinazioni di cui al riconoscimento dei crediti formativi.
3. Il processo relativo al reingresso nel sistema formale di IeFP di secondo ciclo è interamente gestito dall'Istituzione interessata.
4. il processo relativo al passaggio tra percorsi di IeFP che avviene entro il 30 novembre del primo anno all'interno della stessa Istituzione viene gestito dall'Istituzione medesima, che garantisce le necessarie misure di accompagnamento e la sua tracciabilità.

5. In caso di interruzione del processo a causa di mancata condivisione tra le Istituzioni, nel limite massimo di 15 giorni dall'interruzione dello stesso processo la Commissione inoltra una formale comunicazione all'Organismo di cui al paragrafo 3.6.  
Le responsabilità e gli adempimenti relativi al diritto dovere di istruzione e formazione di cui al DLgs. n. 76/2005 rimangono in capo all'Istituzione di provenienza.
6. Ai fini del monitoraggio e del controllo, le Istituzioni sono tenute a documentare la gestione delle operazioni di propria pertinenza attraverso la redazione di apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell'intero processo. Nelle modalità stabilite dalle specifiche disposizioni in materia di anagrafe degli studenti, le Istituzioni sono altresì tenute a trasmettere agli Uffici competenti le comunicazioni relative al passaggio.

#### **4.5 – Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima.**

1. La determinazione del valore dei crediti formativi e dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso si attua attraverso una valutazione delle equivalenze tra gli esiti di apprendimento dei diversi ordinamenti e delle equivalenze formative in rapporto:
  - a) ai saperi e alle competenze dell'obbligo di istruzione ex DM n. 139/2007 per i passaggi reciproci tra tutti i percorsi del secondo ciclo, relativamente all'ambito culturale di base del primo biennio;
  - b) al PECuP comune al secondo ciclo di cui all'allegato A) al DLgs. n. 226/2005 per i passaggi a partire dalla terza annualità, relativamente all'ambito di indirizzo o tecnico professionale ed a quello culturale;
  - c) all'eventuale coerenza o prossimità di indirizzo, Figura o Profilo.A tale scopo le Istituzioni scolastiche sono tenute ad operare la necessaria declinazione degli obiettivi specifici di apprendimento sviluppati nei piani di studio in termini di competenze, conoscenze e abilità così come previsto nelle rispettive disposizioni regolamentari.
2. I limiti di discrezionalità delle Commissioni relativamente alla determinazione dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso sono così stabiliti:
  - prosecuzione nella stessa annualità con eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso in ingresso;
  - retrocessione non oltre l'annualità precedente con eventuali riduzioni orarie o di segmenti di percorso in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente.

In ogni caso devono essere previste ed attivate misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative relative al percorso in ingresso, ovvero dispensative, in relazione agli apprendimenti già conseguiti.

3. Ai fini dei passaggi, il valore dei titoli in esito ai percorsi di Istruzione e di IeFP di secondo ciclo è relativo all'attestazione delle competenze e dei relativi elementi di conoscenza ed abilità raggiunti congruenti con il percorso di nuovo inserimento. Tali titoli costituiscono il

requisito minimo per l'ammissione e la prosecuzione nelle successive annualità di un percorso di diverso ordinamento se in coerenza o in prossimità di indirizzo, Figura, Profilo. A tal fine la Commissione valuta la congruità dei titoli e l'eventuale necessità di misure di accompagnamento.

4. Nel caso di passaggio ad un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione effettuato durante l'anno scolastico formativo, le ore di formazione fruita nel periodo antecedente alla data di inserimento sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso.

#### **4.6 – Supporto, monitoraggio e controllo**

1. A livello territoriale, con specifico accordo tra la direzione del Servizio Istruzione e Formazione Professionale, l'Ufficio Scolastico Regionale, rappresentanti degli Enti di Formazione Professionale accreditati e rappresentanti delle Province, si è costituito un organismo istituzionale paritetico, di cui alla DGR n. 531 del 08/08/2012 e DDG n.873 del 19/09/2012, con funzioni di:
  - a) supporto alle Istituzioni scolastiche e formative;
  - b) monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente documento.

Nell'Accordo tra le parti sono definite le modalità attuative e le forme di collaborazione, anche in relazione alla gestione dei dati.

2. L'Organismo tecnico non ha funzioni di arbitrato nei confronti dell'utenza.
3. Nel corso dell'anno formativo si prevedono dei monitoraggio in itinere per l'allineamento ai piani didattici previsti nelle declaratorie delle figure professionali. Tale attività è in funzione di un sostegno mirato alle materie che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione d'esame, soprattutto rispetto alla valutazione delle competenze professionali.